

**Ordinanza
sulla comunicazione per via elettronica
nell'ambito di procedimenti amministrativi
(OCE-PA)¹**

del 18 giugno 2010 (Stato 1° dicembre 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11*b* capoverso 2, 21*a* capoverso 1 e 34 capoverso 1^{bis} della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa (PA);
vista la disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005³ della PA,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra una parte e un'autorità amministrativa della Confederazione (autorità) nell'ambito di un procedimento retto dalla PA

² La presente ordinanza è applicabile alla comunicazione di:

- a. atti scritti in vista dell'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA;
- b. decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA.

Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura

Sono riconosciute le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2010⁴ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento.

RU 2010 3031

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6069).

² RS 172.021

³ RU 2006 2197

⁴ RS 272.1

Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un'autorità

Art. 3 Ammissibilità della comunicazione per via elettronica

¹ Gli atti scritti possono essere comunicati per via elettronica a qualsiasi autorità.

² Gli atti scritti possono essere comunicati per via elettronica al Tribunale amministrativo federale, al Tribunale penale federale o a un'autorità dell'Amministrazione federale decentralizzata se:

- a. detta autorità figura nella lista delle autorità che ammettono la comunicazione per via elettronica; e
- b. secondo tale lista, l'autorità ha dichiarato ammissibile la comunicazione per via elettronica nel procedimento in questione.

³ L'autorità può escludere, mediante iscrizione nella lista, la comunicazione per via elettronica per i procedimenti in cui vengono trattate informazioni classificate SEGRETE o CONFIDENZIALI ai sensi dell'ordinanza del 4 luglio 2007⁵ sulla protezione delle informazioni.

Art. 4 Lista

¹ La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.

² Per ogni autorità la lista indica:

- a. l'indirizzo elettronico;
- b. gli indirizzi ammessi per la trasmissione per via elettronica;
- c. i canali di comunicazione autorizzati, quali la piattaforma di trasmissione riconosciuta, il sito Internet per trasmettere on line atti scritti o l'indirizzo di posta elettronica non protetto;
- d. i formati di dati autorizzati per la comunicazione;
- e. singoli tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su carta;
- f. l'indirizzo al quale figurano i certificati da utilizzare per la cifratura di atti scritti trasmessi all'autorità (codice di cifratura pubblico) e per la verifica della firma elettronica dell'autorità.

³ Per le autorità dell'Amministrazione federale decentralizzata la lista indica inoltre se queste autorizzano la comunicazione elettronica per tutti o solo per determinati procedimenti amministrativi (lista positiva o negativa).

⁴ La Cancelleria federale può disciplinare la registrazione e l'aggiornamento delle iscrizioni.

⁵ RS 510.411

Art. 5 Formato

¹ Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, secondo la lista, per il canale di comunicazione utilizzato.

² Se non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, l'autorità concede alla parte un breve termine per:

- a. ritrasmettere l'atto scritto o gli allegati nel formato stabilito dall'autorità; o
- b. trasmettere, dopo averli stampati, tutto l'atto scritto e gli allegati o soltanto una parte di esso, secondo le modalità previste dall'articolo 21 PA.

³ Se per l'atto scritto non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l'autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di comunicazione autorizzati. L'invio trasmesso per posta elettronica usuale va cifrato con il codice di cifratura pubblico indicato nella lista.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni speciali dell'Istituto federale della proprietà intellettuale sulla comunicazione con l'Istituto.

Art. 6 Firma

¹ È considerata firma elettronica riconosciuta ai sensi dell'articolo 21a capoverso 2 PA una firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione secondo la legge federale del 19 dicembre 2003⁶ sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (prestatore riconosciuto).

² Una firma elettronica riconosciuta ai sensi dell'articolo 21a capoverso 2 PA non è richiesta se l'identificazione del mittente e l'integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati. Sono eccettuati i casi in cui il diritto federale prescrive di firmare un documento.

³ Se manca una firma elettronica riconosciuta necessaria, l'autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti di una firma riconosciuta oppure inviarli firmati a mano conformemente all'articolo 21 PA.

Art. 7 Certificato

Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall'autorità né figura nella lista del prestatore riconosciuto, il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all'invio.

Sezione 3: Notificazione di decisioni

Art. 8 Consenso necessario

¹ L'autorità può notificare una decisione per via elettronica a una parte che ha esplicitamente acconsentito per scritto a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione.

² Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest'ultima di notificargli le decisioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti.

³ Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

⁴ Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta; non devono essere firmati.

Art. 9 Modalità

¹ Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.

² L'autorità può utilizzare anche un altro tipo di trasmissione, purché quest'ultimo permetta in modo appropriato di:

- a. identificare inequivocabilmente il destinatario;
- b. stabilire inequivocabilmente il momento della notificazione; e
- c.⁷ proteggere la decisione, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.

³ Le decisioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF.

⁴ Le decisioni sono provviste di una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.

⁵ In occasione della notificazione collettiva di decisioni che non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell'autorità, le decisioni possono essere munite di una firma elettronica prodotta da un prestatore riconosciuto e creata con mezzi sui quali il titolare ha l'esclusivo controllo.

⁶ Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le direttive tecniche e organizzative, nonché il formato dei dati per la notificazione di fatture aventi carattere di decisione. Determina la firma elettronica da utilizzare; questa deve essere basata su un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto di servizi.⁸

Art. 10 Momento della notificazione

¹ Se l'autorità trasmette la decisione a una casella di posta elettronica, il momento in cui l'invio è scaricato dal destinatario è considerato il momento della notificazione.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6069).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6069).

² Se è indirizzata a una casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione del titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, la notificazione è considerata primo tentativo di consegna ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2^{bis} PA.

³ Le fatture aventi carattere di decisione, che non sono state trasmesse a una casella di posta elettronica del destinatario, sono considerate notificate 30 giorni dopo l'accredito dell'importo della fattura.⁹

Sezione 4: Cambio del supporto

Art. 11 Trasmissione successiva di decisioni per via elettronica

¹ Le parti possono chiedere che l'autorità trasmetta loro successivamente per via elettronica le decisioni che sono state loro notificate in altro modo.

² L'autorità allega al documento elettronico l'attestazione che esso coincide con la decisione.

Art. 12 Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica

¹ L'autorità verifica la firma elettronica in merito:

- a. all'integrità del documento;
- b. all'identità del firmatario;
- c. alla validità e alla qualità della firma elettronica compresi eventuali attributi importanti giuridicamente;
- d. alla data e ora della firma, compresa la qualità di tali indicazioni.

² Alla stampa su carta l'autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l'attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell'atto scritto comunicato in forma elettronica.

³ L'attestazione va datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 17 ottobre 2007¹⁰ concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo è abrogata.

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU **2012** 6069).
¹⁰ [RU **2007** 5093]

Art. 14 Modifica del diritto vigente...¹¹**Art. 15** Entrata in vigore e validità¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.² Gli articoli 3 capoversi 2 e 3 nonché 4 capoverso 3 sono validi fino al 31 dicembre 2016.

¹¹ La mod. può essere consultata alla RU **2010** 3031.